

Proposte di Modifica allo Statuto di Casa S.p.A. per adeguamento al Decreto Madia

Testo attuale	Testo con Modifiche proposte
<p>TITOLO V</p> <p>Organi Sociali</p> <p>Art. 10 Assemblea</p> <p>Art. 11 Consiglio di Amministrazione</p>	<p>TITOLO V</p> <p>Organi Sociali</p> <p>Art. 10 Assemblea</p> <p>Art. 10 bis - Organo Amministrativo</p> <p>Art. 11 Consiglio di Amministrazione</p>
<p>TITOLO I</p> <p>Denominazione - Sede - Durata -</p> <p>Oggetto sociale</p> <p>Art. 1 - Denominazione</p> <p>Tra i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo S. Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, S. Casciano in Val di Pesa, S. Godenzo, S. Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle in Val</p>	<p>TITOLO I</p> <p>Denominazione - Sede - Durata -</p> <p>Oggetto sociale</p> <p>Art. 1 - Denominazione</p> <p>Tra i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo S. Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, S. Casciano Val di Pesa, S. Godenzo, Scarperia e S. Piero, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle in Val di Pesa,</p>

<p>di Pesa, Vaglia e Vicchio è costituita una società per azioni denominata "CASA S.p.A.". La società è costituita ai sensi della legge regionale Toscana 3 novembre 1998, n. 77 al fine in particolare di esercitare in forma associata le funzioni (specificate al successivo art. 4) di cui all'art. 5 comma primo di tale legge secondo le direttive della Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Firenze LODE e le altre attività che i singoli soci intenderanno affidarle mediante appositi contratti di servizio.</p> <p>La società opera nell'ambito dell'art.13 D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006.</p>	<p>Vaglia e Vicchio è costituita una società per azioni denominata "CASA S.p.A.". La società è costituita ai sensi della legge regionale Toscana 3 novembre 1998, n. 77 al fine in particolare di esercitare in forma associata le funzioni (specificate al successivo art. 4) di cui all'art. 5 comma primo di tale legge secondo le direttive della Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Firenze LODE e le altre attività che i singoli soci intenderanno affidarle mediante appositi contratti di servizio.</p> <p>La società opera nell'ambito dell'art. 16 d.lgs. 175/2016 e pertanto può svolgere attività anche nei confronti di soggetti non soci, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) L'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai propri enti pubblici soci;b) La produzione ulteriore rispetto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>al suddetto limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p>Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni</p> <p>Art. 7 - Capitale Sociale - Azioni</p> <p>II capitale sociale è di Euro 9.300.000,00 (novemilionitrecentomila virgola zero zero) suddiviso in 9.300.000 (novemilionitrecentomila) nominative del valore nominale di un Euro ciascuna.</p> <p>Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>In sede di aumento di capitale, l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'art. 2348 c. c., l'emissione di azioni aventi diritti diversi da</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p>Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni</p> <p>Art. 7 - Capitale Sociale - Azioni</p> <p>II capitale sociale è di Euro 9.300.000,00 (novemilionitrecentomila virgola zero zero) suddiviso in 9.300.000 (novemilionitrecentomila) nominative del valore nominale di un Euro ciascuna.</p> <p>Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>In sede di aumento di capitale, l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'art. 2348 c. c., l'emissione di azioni aventi diritti diversi da</p>

<p>quelli delle azioni già emesse.</p> <p>I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>quelli delle azioni già emesse.</p> <p>I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Organo Amministrativo.</p>
<p>Art. 8 - Modalità di trasferimento delle azioni</p> <p>Qualsiasi trasferimento di azioni (intendendosi per tale ogni negozio a titolo gratuito od oneroso teso a trasferire la proprietà piena, la nuda proprietà o diritti reali di qualsiasi specie e natura) da parte dei soci è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri soci.</p> <p>A tal fine il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà - indicando il numero delle azioni che intende trasferire, il loro valore, le eventuali modalità del pagamento e gli estremi del potenziale acquirente - comunicarlo al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante</p>	<p>Art. 8 - Modalità di trasferimento delle azioni</p> <p>Qualsiasi trasferimento di azioni (intendendosi per tale ogni negozio a titolo gratuito od oneroso teso a trasferire la proprietà piena, la nuda proprietà o diritti reali di qualsiasi specie e natura) da parte dei soci è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri soci.</p> <p>A tal fine il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà - indicando il numero delle azioni che intende trasferire, il loro valore, le eventuali modalità del pagamento e gli estremi del potenziale acquirente - comunicarlo all'Organo Amministrativo mediante raccomandata con avviso di</p>

<p>raccomandata con avviso di ricevimento; questi entro i successivi dieci giorni ne darà comunicazione, con identica modalità, a tutti i soci.</p> <p>I soci possono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'avviso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al socio alienante e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, le azioni saranno ripartite tra di essi in proporzione al numero di azioni già possedute, fermo restando che complessivamente l'esercizio del diritto di prelazione deve coprire tutte le azioni oggetto di trasferimento.</p> <p>In caso di mancato consenso circa il corrispettivo del trasferimento deciderà in materia un perito nominato dalle parti di comune accordo, o in</p>	<p>ricevimento; questi entro i successivi dieci giorni ne darà comunicazione, con identica modalità, a tutti i soci.</p> <p>I soci possono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'avviso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al socio alienante e all'Organo Amministrativo.</p> <p>Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più soci, le azioni saranno ripartite tra di essi in proporzione al numero di azioni già possedute, fermo restando che complessivamente l'esercizio del diritto di prelazione deve coprire tutte le azioni oggetto di trasferimento.</p> <p>In caso di mancato consenso circa il corrispettivo del trasferimento deciderà in materia un perito nominato dalle parti di comune accordo, o in</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Firenze.</p> <p>Qualora il diritto di prelazione disciplinato dal presente articolo non venga esercitato, il trasferimento delle azioni a terzi non soci è subordinato al gradimento dell'Assemblea, che potrà essere negato ogni qualvolta il terzo acquirente non sia munito dei requisiti indicati dall'art. 6 ovvero quando l'ingresso del terzo nella compagine sociale, per l'attività da questi svolta o per motivi oggettivi, possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con l'interesse della Società o degli altri soci, in relazione in particolare a quanto previsto dall'art. 1 del presente statuto sulle finalità e ambito di operatività della società.</p> <p>A tal fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dall'inutile decorso del</p>	<p>mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Firenze.</p> <p>Qualora il diritto di prelazione disciplinato dal presente articolo non venga esercitato, il trasferimento delle azioni a terzi non soci è subordinato al gradimento dell'Assemblea, che potrà essere negato ogni qualvolta il terzo acquirente non sia munito dei requisiti indicati dall'art. 6 ovvero quando l'ingresso del terzo nella compagine sociale, per l'attività da questi svolta o per motivi oggettivi, possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con l'interesse della Società o degli altri soci, in relazione in particolare a quanto previsto dall'art. 1 del presente statuto sulle finalità e ambito di operatività della società.</p> <p>A tal fine l'Organo Amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dall'inutile decorso del termine stabilito per</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>termine stabilito per l'esercizio del diritto di prelazione, convoca l'Assemblea perché questa si esprima sul gradimento del potenziale acquirente di azioni: essa si esprimerà con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria senza considerare nel quorum la partecipazione del socio alienante.</p> <p>In caso di mancato esercizio della prelazione e di mancato gradimento espresso dall'Assemblea circa il terzo acquirente o di mancata pronuncia dell'Assemblea sul gradimento entro 90 giorni dalla sua convocazione è riconosciuto al socio alienante il diritto di recesso da esercitarsi nei termini e con le modalità previste dagli artt. 2437 bis e 2437 ter c.c..</p> <p>Il presente articolo non potrà essere soppresso o modificato se non con il consenso dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.</p>	<p>l'esercizio del diritto di prelazione, convoca l'Assemblea perché questa si esprima sul gradimento del potenziale acquirente di azioni: essa si esprimerà con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria senza considerare nel quorum la partecipazione del socio alienante.</p> <p>In caso di mancato esercizio della prelazione e di mancato gradimento espresso dall'Assemblea circa il terzo acquirente o di mancata pronuncia dell'Assemblea sul gradimento entro 90 giorni dalla sua convocazione è riconosciuto al socio alienante il diritto di recesso da esercitarsi nei termini e con le modalità previste dagli artt. 2437 bis e 2437 ter c.c..</p> <p>Il presente articolo non potrà essere soppresso o modificato se non con il consenso dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">Organi Sociali</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">Organi Sociali</p>

<p>Art. 10 - Assemblea</p> <p>L'Assemblea è composta di tutti i soci, che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.</p> <p>L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto e con le maggioranze delle quali all'art. 2368 c.c., obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.</p> <p>Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.</p> <p>L'Assemblea ordinaria ha luogo entro</p>	<p>Art. 10 - Assemblea</p> <p>L'Assemblea è composta di tutti i soci, che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.</p> <p>L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto e con le maggioranze delle quali all'art. 2368 c.c., obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.</p> <p>Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.</p> <p>L'Assemblea ordinaria ha luogo entro</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno oppure entro centoottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società; gli amministratori segnalano in tal caso nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.</p> <p>Le Assemblee, oltre i casi previsti dalla legge, sono indette dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nell'ambito territoriale dei Comuni soci.</p> <p>La convocazione è fatta con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dei luoghi eventualmente collegati in via telematica a quello dove si svolge l'Assemblea, mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con lettera</p>	<p>centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno oppure entro centoottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società; l'organo amministrativo segnala in tal caso nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.</p> <p>Le Assemblee, oltre i casi previsti dalla legge, sono indette dall'Organo Amministrativo.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nell'ambito territoriale dei Comuni soci.</p> <p>La convocazione è fatta con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dei luoghi eventualmente collegati in via telematica a quello dove si svolge l'Assemblea, mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con lettera</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>raccomandata A.R. e/o a mano, oppure con fax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale, o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio che non sia dipendente della Società mediante semplice delega, fatti salvi comunque limiti di cui all'art. 2372 c.c.</p> <p>In mancanza delle formalità di convocazione di cui al presente articolo, l'Assemblea si reputa</p>	<p>raccomandata A.R. e/o a mano, oppure con fax o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell'Assemblea.</p> <p>L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale, o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio che non sia dipendente della Società mediante semplice delega, fatti salvi comunque limiti di cui all'art. 2372 c.c.</p> <p>In mancanza delle formalità di convocazione di cui al presente articolo, l'Assemblea si reputa</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p> <p>Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, di dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni.</p> <p>Il Segretario sarà nominato dall'Assemblea; la redazione dei</p>	<p>validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p> <p>Le Assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, di dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni.</p> <p>Il Segretario sarà nominato dall'Assemblea; la redazione dei</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>verbali può essere affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.</p> <p>I verbali dell'assemblea sono letti e messi in votazione seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.</p> <p>L'Assemblea dei soci può svolgersi, a discrezione dell'organo amministrativo, anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none">- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;- che sia consentito al soggetto	<p>verbali può essere affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.</p> <p>I verbali dell'assemblea sono letti e messi in votazione seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.</p> <p>L'Assemblea dei soci può svolgersi, a discrezione dell'organo amministrativo, anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none">- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;- che sia consentito al soggetto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di trattazione;</p> <p>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;</p> <p>- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario se nominato.</p> <p>Lo svolgimento dell'Assemblea secondo modalità telematiche ulteriori, aggiornate all'evolversi della tecnologia, verrà disciplinato nel regolamento dei lavori assembleari che potrà essere adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364 comma primo n. 6) c.c.</p>	<p>verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di trattazione;</p> <p>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;</p> <p>- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario se nominato.</p> <p>Lo svolgimento dell'Assemblea secondo modalità telematiche ulteriori, aggiornate all'evolversi della tecnologia, verrà disciplinato nel regolamento dei lavori assembleari che potrà essere adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364 comma primo n. 6) c.c.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 10 bis - Organo Amministrativo

La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile e che né ha la rappresentanza legale e giudiziale.

L'Amministratore Unico annoterà le decisioni assunte, anche in presenza dei Sindaci, in apposito libro bollato, ovvero, fino ad esaurimento, nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione eventualmente già in uso.

Qualora consentito dalle norme vigenti al momento della nomina o del rinnovo del mandato dell'Organo Amministrativo la gestione potrà essere affidata dall'Assemblea ad un Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico od i membri del Consiglio di Amministrazione non

	<p>dovranno presentare cause di ineleggibilità o decadenza sulla base della normativa pro tempore vigente ed in particolare dell'art. 11 d.lgs. 175/2016.</p> <p>E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato ai membri degli organi sociali.</p>
<p>Art. 11 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero non minore di tre e non maggiore di cinque membri, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e poi eletti dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del numero, tenuto conto delle quote di partecipazione alla Società.</p>	<p>Art. 11 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, si compone di tre o cinque membri, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e poi eletti dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del numero, nel rispetto delle norme, anche regolamentari, vigenti al momento della nomina ivi comprese quelle inerenti la parità di genere, tenuto conto delle quote di partecipazione alla Società.</p>

<p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi. Gli Amministratori sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.</p> <p>L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.</p> <p>Il Segretario del Consiglio è un incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dall'Amministratore più anziano di età fra i presenti.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché nell'ambito territoriale dei Comuni soci.</p> <p>La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa, con idonee modalità.</p> <p>Di regola fra la data dell'avviso di</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi. Gli Amministratori sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.</p> <p>L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.</p> <p>Il Segretario del Consiglio è un incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dall'Amministratore più anziano di età fra i presenti.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché nell'ambito territoriale dei Comuni soci.</p> <p>La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa, con idonee modalità.</p> <p>Di regola fra la data dell'avviso di</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>convocazione e il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche telegraficamente.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo costituiscono, fermo il disposto di cui all'art. 12 quarto comma.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none">- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione ed alla	<p>convocazione e il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche telegraficamente.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo costituiscono, fermo il disposto di cui all'art. 12 quarto comma.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none">- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione ed alla
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>sottoscrizione del verbale, dovendosi la riunione ritenere svolta in detto luogo;</p> <p>- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale,</p>	<p>sottoscrizione del verbale, dovendosi la riunione ritenere svolta in detto luogo;</p> <p>- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;</p> <p>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale,</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge spettano esclusivamente all'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a costituire tra i suoi membri ed anche con la partecipazione di estranei commissioni o comitati con funzioni esclusivamente consultive, assegnandovi uno o più dei suoi membri ed aggregandovi anche persone esterne.</p> <p>Esso potrà altresì delegare ad uno o più dei suoi componenti alcune delle facoltà di sua competenza determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p> <p>Non possono comunque essere delegate le competenze di cui all'art. 2381 comma quarto c.c..</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente</p>	<p>fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge spettano esclusivamente all'Assemblea.</p> <p>Esso potrà altresì delegare ad uno dei suoi componenti oltre che al proprio Presidente previa, in tal caso, autorizzazione assembleare, alcune delle facoltà di sua competenza determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p> <p>Non possono comunque essere delegate le competenze di cui all'art. 2381 comma quarto c.c..</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>e Segretario o da un altro degli Amministratori intervenuti.</p> <p>Gli Amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche, hanno diritto a un compenso annuo stabilito dall'Assemblea.</p>	<p>e Segretario o da un altro degli Amministratori intervenuti.</p> <p>Gli Amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche, hanno diritto a un compenso annuo stabilito dall'Assemblea.</p>
<p>Art. 13 - Firma sociale e rappresentanza</p> <p>La firma sociale, sotto il timbro "CASA S.p.A.", spetta al Presidente singolarmente e agli Amministratori autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ricevute.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti determinandone i limiti e le modalità e stabilendo se la firma debba essere esercitata congiuntamente o disgiuntamente.</p> <p>La rappresentanza della Società di fronte a terzi, oltre che al</p>	<p>Art. 13 - Firma sociale e rappresentanza</p> <p>La firma sociale, sotto il timbro "CASA S.p.A.", spetta all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione singolarmente e agli Amministratori autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ricevute.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti determinandone i limiti e le modalità e stabilendo se la firma debba essere esercitata congiuntamente o disgiuntamente.</p> <p>La rappresentanza della Società di fronte a terzi, oltre che</p>

<p>Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ove nominato, può essere attribuita, con atto del Consiglio di Amministrazione ai Consiglieri delegati od ai procuratori nominati e nei limiti indicati dal Consiglio stesso.</p>	<p>all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ove nominato, può essere attribuita, con atto dell'Organo Amministrativo a procuratori nominati nei limiti indicati dallo stesso Organo Amministrativo.</p>
<p>Art. 14 - Amministratore Delegato</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Amministratore Delegato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutte o alcune della mansioni e responsabilità che lo Statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello Statuto medesimo e della legge.</p> <p>L'Amministratore Delegato può essere revocato con atto del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.</p>	<p>Art. 14 - Amministratore Delegato</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ha la facoltà di nominare un Amministratore Delegato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutte o alcune della mansioni e responsabilità che lo Statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello Statuto medesimo e della legge.</p> <p>L'Amministratore Delegato può essere revocato con atto del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.</p>

<p>Art. 14 bis - Direttore Generale</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione qualora non nomini un Amministratore Delegato come previsto dall' art. 14, nomina un Direttore Generale determinandone le mansioni, i poteri, gli emolumenti.</p>	<p>Art. 14 bis - Direttore Generale</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione qualora non nomini un Amministratore Delegato come previsto dall' art. 14, nonchè l'Amministratore Unico possono nominare un Direttore Generale determinandone le mansioni, i poteri, gli emolumenti nei limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.</p>
<p>Art. 15 - Sindaci</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti.</p> <p>Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I sindaci sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.</p> <p>L'Assemblea che nomina i Sindaci determina il compenso loro spettante.</p>	<p>Art. 15 - Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti.</p> <p>Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I sindaci sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.</p> <p>L'Assemblea che nomina i Sindaci determina il compenso loro spettante.</p>

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

Art. 17 - Bilancio sociale ed utili

L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, secondo le norme di legge, redige il bilancio sociale da sottoporre alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea.

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

a) una quota, che viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;

b) l'utile residuo viene distribuito ai soci in proporzione delle azioni possedute, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva o disponga diversamente.

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

Art. 17 - Bilancio sociale ed utili

L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo, secondo le norme di legge, redige il bilancio sociale da sottoporre alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea.

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

a) una quota, che viene fissata dall'Organo Amministrativo e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;

b) l'utile residuo viene distribuito ai soci in proporzione delle azioni possedute, salvo che l'Assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva o disponga diversamente.

